

Legge regionale 11 novembre 2013 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 8/2003)

1. All'articolo 18 della legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità>>;

b) al comma 1 le parole <<soggetti diversamente abili>> sono sostituite dalle seguenti: <<persone con disabilità>>;

c) al comma 2 le parole <<soggetti disabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<persone con disabilità>>;

d) al comma 3 la parola <<maggio>> è sostituita dalla seguente: <<gennaio>>.

2. In relazione alla modifica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8/2003, prevista dal comma 1, lettera b), alle unità di bilancio 5.1.1.1088 e 5.1.2.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione dei capitoli 6041 e 6158 le parole <<soggetti diversamente abili>> sono sostituite dalle seguenti: <<persone con disabilità>>.